

3.3.1 Conti giudiziali

Indice:

- a. Soggetti obbligati
- b. Classificazione
- c. Il controllo
- d. Normativa di riferimento

I conti giudiziali sono elaborati contabili che particolari agenti, cosiddetti “contabili”, presentano – attraverso l’amministrazione di appartenenza – alla Corte dei Conti per conseguire, dopo la pronuncia di questa, il legale discarico (ovvero, condanna)

a. Soggetti obbligati

Sono agenti contabili (giusto art.178 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato):

- Gli agenti che, a qualsiasi titolo, sono incaricati di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro;
- I tesoriere che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono pagamenti delle spese per conto dello Stato e disimpegnano tutti gli altri servizi speciali che il Ministro dell’Economia e delle Finanze affida loro;
- Tutti coloro che, individualmente o collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio di pubblico denaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
- Gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia stato dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- Tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti contabili e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

b. Classificazione

E’ quindi possibile distinguere tre categorie di agenti contabili:

- 1) Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate (agenti della riscossione);
- 2) Gli agenti incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei pagamenti per conto dello Stato (tesoriere o agenti pagatori);
- 3) Gli agenti incaricati della conservazione di generi e materie appartenenti allo Stato (consegnatari).

Naturalmente, la realtà amministrativa contempla anche figure miste di agenti contabili incaricati sia della riscossione, del pagamento e delle materie. Il nostro ordinamento distingue i conti giudiziali a denaro da quelli a materia. Un’altra fondamentale distinzione che è possibile rilevare all’interno della categoria generale degli agenti contabili è quella tra *Agenti contabili di diritto* e *Agenti contabili di fatto*. Sono agenti contabili di diritto tutti coloro che esplicano l’attività gestoria previa autorizzazione all’incarico secondo le norme contabili ed i regolamenti dell’amministrazione di appartenenza. Si possono quindi avere sia agenti contabili incardinati nella P.A. (in quanto legati da un rapporto di lavoro, ex art. 4 del D.L.vo n. 29/93) sia agenti estranei alla P.A., che assumono tale veste per effetto di contratti, appalti, concessioni amministrative, ecc.). Rientrano nella categoria degli agenti contabili di fatto tutti coloro che svolgono, pur se sprovvisti del titolo idoneo a legittimarli sul piano formale, un’attività gestoria che comporta l’obbligo della resa del conto giudiziale. Questa ipotesi ricorrerà ogni qualvolta un soggetto gestisca, comunque, beni o denaro dello Stato. Sono, quindi, elementi necessari per l’attribuzione dello status di agente contabile:

- La natura pubblica dell'ente per il quale il soggetto opera;
- La natura pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione.

Nella distinzione esistente tra gli agenti contabili di diritto e di fatto è fondamentale che, per questi ultimi, siano ricorrenti principalmente due elementi:

- L'esercizio di funzioni che rientrano nella competenza degli agenti contabili legittimamente investiti;
- il maneggio di denaro di appartenenza dello Stato.

Infine, un'ulteriore distinzione è quella tra agenti contabili principali e secondari. Il R.C.G.S. (negli artt. 192-193) delinea tale distinzione facendo riferimento al rapporto di gerarchia esistente tra i medesimi. Questo rapporto deve scaturire da apposita disposizione organica che contempli lo svolgimento della funzione contabile, con l'obbligo della resa del conto giudiziale, alle dipendenze di un agente contabile, tenuto anch'esso alla presentazione del conto giudiziale. Il conto giudiziale dell'agente contabile comprende quelli dei contabili secondari che assumono le caratteristiche di sottoconti. I contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o negligenza e, ancora, i contabili secondari – al pari dei principali – debbono rendere il proprio conto giudiziale, da unirsi a corredo di quello del contabile principale. (art. 192 del R.C.G.S.). Diversa è la posizione di coloro a cui vengono commesse fiduciarmente mansioni contabili. Si tratta di cassieri, impiegati o commessi di cui i contabili di diritto si avvalgono nel proprio ufficio. Questi ultimi rispondono dell'operato dei primi anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia né diminuisce per vigilanza, per il sindacato o per il riscontro esercitato da altri funzionari sulla gestione degli agenti anzidetti (art. 188 del R.C.G.S.).

c. Il controllo

Due sono le esigenze sottese all'attività dell'agente contabile: l'esigenza della certezza e l'esigenza della giustizia. La struttura del conto giudiziale varia in funzione delle diverse specie di contabili, anche se il fine comune resta quello di dimostrare la situazione a credito, a pareggio o a debito della gestione affidata all'agente che rende il conto. La Ragioneria Generale dello Stato, su proposta delle amministrazioni interessate e di concerto con la Corte dei Conti, predispone i modelli dei conti giudiziali nonché i documenti speciali che, secondo la diversità dei servizi, occorre unire ai singoli conti giudiziali (oltre a quelli prescritti dall'art. 620 del R.C.G.S.). Il conto giudiziale è reso alla Corte dei Conti, per il tramite dell'amministrazione dalla quale dipende il contabile, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto stesso o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio per qualunque causa (art. 611 del R.C.G.S.; art. 1 D.P.R. 30/6/1972, n. 627). Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personalmente e sono tenuti a rendere il conto soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. Qualora l'agente - per congedo, permesso, malattia o altra causa - affidi, sotto la propria responsabilità, il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché questa sia accettata dall'autorità competente, la durata della sua gestione non si interrompe; ne consegue che il contabile deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale è stato sostituito da altra persona. Se il conto non è presentato entro il termine prescritto, si procede contro il contabile o i suoi aventi causa ^(1,2). Della stessa natura dei conti giudiziali, soggetti al giudizio della Corte dei Conti, sono alcuni atti rettificativi delle contabilità principali compilati nei casi di deficienze accertate dall'amministrazione a carico dell'agente contabile in occasione di ispezioni, verifiche, revisioni contabili. Questi conti sono chiamati "deconti" o *deconti delle rettificazioni*. Le scritture del deconto devono mettere in evidenza, nel carico, l'intero ammontare dell'ammanto o deficienza; nello scarico, i recuperi effettuati. I deconti sono presentati alla Corte dei Conti anteriormente al giudizio di conto. In pratica, sono delle specifiche denunce che provocano il giudizio anticipato di

conto. I conti complementari sono conti integrativi e servono ad integrare o rettificare il conto principale nei casi in cui si sono verificati errori materiali od omissione di partite. Il conto complementare, a differenza del deconto, non determina un giudizio anticipato del conto reso dal contabile. Il controllo della Ragioneria Territoriale sui conti giudiziali trova fondamento giuridico nell'art. 17 del D.P.R. 30.6.1955, n. 1544 (regolamento che ha disciplinato il decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro). In materia di conti giudiziali sono state emanate, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto presidenziale, altre importanti disposizioni come la Legge 16.8.1962, n. 1291 e il D.P.R. 30.6.1972, n. 627. Il controllo sui conti giudiziali è denominato, nel D.P.R. n. 1544/55, riscontro amministrativo-contabile.

(1) Mediante istanza al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 45 del T.U. delle leggi sulla Corte; (2) Mediante la compilazione d'ufficio del conto, a cura dell'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. In tal caso il contabile o i suoi aventi causa sono invitati, con atto ufficiale giudiziario, a riconoscerlo e sottoscriverlo entro un termine stabilito (trascorso il quale, il conto s'intende comunque accettato) per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Si tratta di una forma di controllo riconducibile alla categoria generale dei controlli successivi, ossia che interviene – rispetto al momento in cui viene esercitato – dopo che gli atti e/o la gestione hanno prodotto i loro effetti. Recentemente, questa tipologia di controllo è stata novellata dal decreto legislativo 30.6.2011, n. 123 che ha riordinato organicamente le norme di controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal Sistema delle ragionerie ed ha introdotto alcuni strumenti di potenziamento con innovazioni di carattere procedurale. Regolarità amministrativa significa che il conto proviene dalla persona qualificata a presentarlo e che lo sottoscrive, la documentazione comprova in modo autonomo e sufficiente i movimenti della gestione indicati nel conto giudiziale. La regolarità contabile riguarda l'esattezza delle somme scritte nel carico e nello scarico, delle riprese, della concordanza fra il conto di diritto e quello di cassa, del movimento del materiale in entrata ed uscita, delle rimanenze a fine gestione, o anno, di cui si rende il conto. I conti giudiziali devono essere sempre e comunque muniti del visto di eseguito riscontro della Ragioneria Territoriale prima di poter essere oggetto del giudizio davanti alla Corte dei Conti. Devono essere prodotti in tre esemplari: un esemplare viene conservato agli atti della competente Ragioneria Territoriale, l'altro – completo della documentazione giustificativa – è trasmesso alla Corte dei Conti. L'ultimo esemplare viene restituito, col visto dell'eseguito riscontro, all'agente contabile. Tutti i conti devono essere, dagli Uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati con i conti amministrativi presentati dagli agenti contabili e certificati come conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso (art. 618 del R.C.G.S.). A decorrere dal 2001, a seguito della soppressione del Ministero delle Finanze e accorpamento dello stesso nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, i conti giudiziali del ramo finanze sono presentati direttamente alle Ragionerie Territoriali competenti, senza più transitare dagli Uffici delle entrate incaricati del riscontro contabile. I Conti giudiziali vengono assunti dapprima in carico nel registro cronologico mod. 9 C.G.. La movimentazione del conto viene rilevata con una scrittura elementare rappresentata dal mod. 9 C.G. dove sono annotati: *Numero d'ordine, Data d'invio e ricezione, Nome e qualifica del contabile, Esercizio finanziario, Amministrazione e Ufficio, Durata della gestione, Importo, Data della revisione, Firma del funzionario ed eventuali Note*. La tenuta del registro cronologico mod. 9 C.G. risponde ad una esigenza di archivio. Inoltre, le annotazioni vengono riportate sul registro partitario mod. 8 C.G. che attengono: *L'indicazione dell'Ufficio che rende il conto giudiziale, Il numero cronologico, Cognome e nome dell'agente contabile, Durata della gestione, Importo lettera di trasmissione alla Ragioneria, Lettera d'invio alla Corte dei Conti ed Estremi della decisione della Corte dei Conti*. E' opportuno precisare che la tenuta manuale dei registri innanzi descritti è stata dapprima affiancata e poi sostituita dalle procedure informatizzate, c.d. F.L.U. (funzioni locali),

delle stesse Ragionerie Territoriali. Conti e scritture contabili costituiscono l'oggetto di controllo da parte della Ragioneria soltanto in quanto e nella misura in cui essi sono la rappresentazione grafica, in termini contabili, di valori di grandezze, di atti o fatti giuridici. Tale controllo ha come scopo l'individuazione delle irregolarità contabili e, pertanto, l'agente contabile è tenuto a fornire tutti gli elementi relativi alla sua gestione. Trattasi di un controllo sull'adempimento dei doveri da parte del contabile in considerazione della sua posizione di subordinazione al potere disciplinare. Il controllo esercitato dalla Ragioneria (amministrativo e contabile) ha carattere del tutto particolare, ma rientra comunque nella normale sfera di competenza degli organi amministrativi, ai quali il contabile è tenuto a render conto della propria gestione. Accanto alla verifica di regolarità contabile, nel senso che essa ha come oggetto la conformità del conto giudiziale all'esattezza dei risultati sul piano tecnico, è pur vero che il riscontro in esame svolto dalla Ragioneria non può non escludere il piano della legalità della gestione e degli atti afferenti la stessa. Ciò anche alla luce della recente normativa (Decreto legislativo 123/2011) che ha reso più incisivo il ruolo svolto dalle Ragionerie nell'attività di controllo (richiamando il concetto di "proficuità" dell'azione amministrativa): si tratterebbe, infatti, di esercitare una valutazione che si colloca tra quella di mera legalità ed il merito (opportunità). Ad ogni modo, il suddetto controllo, sia che rilevi l'irregolarità del conto, sia che porti al discarico del contabile col visto di regolare riscontro, si differenzia dall'attività della Corte dei Conti, quale organo di giurisdizione in sede di giudizio di conto. Il controllo amministrativo-contabile effettuato sul conto non costituisce il presupposto perché si instauri il giudizio davanti alla Corte: infatti, il contabile è sempre tenuto alla presentazione del conto che serve di per sé a costituirlo in giudizio. Quindi, la Corte dei Conti non è affatto vincolata ai risultati del controllo effettuato dalla Ragioneria. La Ragioneria, riveduti i conti ad essa pervenuti, qualora non abbia nulla da osservare, appone sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di competenza e li trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti e/o documenti richiesti. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'art. 23 del R.D. 13/8/1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione del magistrato relatore o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile (art. 2 della Legge 14/1/1994, n. 20). Il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alle competenti amministrazioni per il tramite delle Ragionerie Territoriali.

d. Normativa di riferimento

- ✓ Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.) [R.D. 23/5/1924, n. 827]
- ✓ R.D. 13/8/1933, n. 1038
- ✓ D.P.R. 30/6/1955, n. 1544 (art. 17)
- ✓ Legge 16/8/1962, n. 1291
- ✓ D.P.R. 30/6/1972, n. 627
- ✓ Legge 14/1/1994, n. 20
- ✓ D.Lgs. 30/6/2011, n. 123

- [*pista di controllo conti giudiziali*](#)